

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 6

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DELL'ONOREVOLE

GABRIELE LANZI

SENATORE ALL'EPOCA DEI FATTI

procedimento civile n. 32914/2021 R.G. pendente presso il Tribunale di Roma – XVIII Sezione

**Trasmessa dal Tribunale di Roma
il 5 ottobre 2023**

**e pervenuta alla Presidenza del Senato
il 5 ottobre 2023**

Verbale di prima udienza n. cronol. 26645/2023 del 27/09/2023
RG n. 32914/2021

N. R.G. 32914/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla,
nella causa civile iscritta al n. 32914/2021 R.G. promossa da:

DALL'OSSO MATTEO

ATTORE

contro

LANZI GABRIELE

CONVENUTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA DI RIMESIONE SUL RUOLO

visto il provvedimento del 10/11.06.2023 con il quale è stata disposta la trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc dell'udienza del 27.09.2023, fissata per "esame della deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato relativa all'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 68 della Costituzione", da acquisire dalla Presidenza del Senato della Repubblica, stante la precedente trasmissione allo scrivente magistrato della nota prot. n. 4811/S del 16.7.2021 nella quale veniva segnalata la richiesta di insindacabilità delle dichiarazioni del convenuto oggetto del presente procedimento ed il conseguente deferimento della questione alla Giunta;

esaminata la documentazione acquisita (nota Presidente del Senato della Repubblica prot. N. 1207/S del 28.06.2023; nota Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari prot. N. 65/P.I. del 23.06.2023; relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nei confronti del convenuto relativa al presente procedimento e relativa discussione in Assemblea del 16.2.2022; atto di rinuncia del 5.4.2022 da parte del convenuto alla deliberazione del Senato della Repubblica sull'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, precedentemente richiesta);

rilevato che il convenuto in data 5.4.2022 ha ritirato la sua precedente richiesta di deliberazione sull'insindacabilità, con riserva di "ogni più opportuna difesa nell'ambito del procedimento pendente innanzi al Tribunale di Roma", e che pertanto, come da nota del Presidente della Giunta del 23.06.2023, "attualmente non è pendente alcun procedimento di insindacabilità ... in quanto la presentazione del *contrarius actus* ha determinato – conformemente ai precedenti – l'estinzione del procedimento pendente presso l'Assemblea del Senato", comunque già rimasto sospeso nel corso della discussione del 16.2.2022 al fine di consentire alle parti di tentare una composizione bonaria della controversia;

rilevato altresì che nelle note di trattazione scritta del 26.9.2023 il convenuto insiste nell'eccezione di improcedibilità per insindacabilità, con richiesta di autorizzare le parti alla precisazione delle conclusioni sul punto o di fissare udienza a tal fine;

letto quanto scritto nella predetta nota del 23.06.2023, secondo la quale "Qualora in futuro fosse sollevata dal convenuto nel procedimento civile *de quo* l'eccezione concernente l'applicabilità dell'art.



Verbale di prima udienza n. cronol. 26645/2023 del 27/09/2023
RG n. 32914/2021

68, primo comma, della Costituzione e l'autorità giudiziaria non ritenesse di accoglierla, allora sarà il giudice stesso a dover trasmettere gli atti alla Presidenza del Senato, ai fini delle conseguenti deliberazioni. In tal caso l'esame della questione comincerà *ex novo*, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della citata legge n. 140 del 2003”;

ritenuto che l'eccezione sia infondata, dovendo essere condivisa la pronuncia della Giunta del 26.10.2021 (allegata alle note del convenuto), la quale aveva deliberato “a maggioranza di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto, per il quale il senatore Gabriele Lanzi aveva ricevuto il predetto atto di citazione, non concernesse opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, non potesse applicarsi nella fattispecie la garanzia di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione” (cfr., nota n. 65/P.I. del 23.06.2023, nonché relazione della Giunta, relatore Pellegrini, in atti, sulla fattispecie in esame, comunicata alla Presidenza il 9 febbraio 2022);

richiamate, in particolare, le sentenze della Corte Costituzionale nn. 144 del 2015, 55 del 2014, 305 del 2013 e 81 del 2011, le quali individuano i presupposti per la copertura delle dichiarazioni rese *extra moenia* dalla prerogativa dell'insindacabilità nella sussistenza di un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nell'ambito di attività parlamentari; quindi, secondo il giudice delle leggi, risulta configurabile la prerogativa dell'insindacabilità solo nei casi in cui la dichiarazione “esterna” del parlamentare abbia finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari; occorre, in altri termini, quale parametro della sussistenza o meno del nesso funzionale, la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno delle stesse, pur non essendo necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti *extra moenia* ed *intra moenia* ed invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale;

rilevato che secondo la prospettazione del convenuto sussiste nella specie tale corrispondenza di contenuto, atteso che la dichiarazione oggetto del post su Facebook in contestazione (*extra moenia*) corrisponde a quanto da sé dichiarato all'interno delle aule parlamentari (*intra moenia*) in relazione al comportamento dei colleghi che, uscendo dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, non si dimettevano ma passavano ad altro gruppo, come avvenuto per la controparte (passata a quello di Forza Italia);

letta la pronuncia della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 3335/2004, la quale distingue due piani di attività svolti dai Gruppi parlamentari, ossia quello parlamentare e quello più strettamente politico, evidenziando la natura bivalente dei Gruppi parlamentari;

considerato, dunque, che le attività compiute all'interno di un Gruppo parlamentare, come nella specie avvenuto, non possono avere la valenza di per sé di atti *intra moenia* ai fini del riconoscimento della prerogativa dell'insindacabilità di cui al primo comma dell'art. 68 della Costituzione, atteso che tale qualità è ravvisabile per le attività parlamentari proprie e per gli atti parlamentari tipici, mentre negli altri casi, tra cui quello dei gruppi parlamentari, occorre considerare il “piano di attività” (cfr., menzionata pronuncia di legittimità), con distinzione di quello prettamente “parlamentare” da quello strettamente “politico”;

ritenuto che nel caso di specie il piano di attività del gruppo era strettamente politico (ed inerente il rapporto del singolo gruppo con il partito di riferimento) e non parlamentare e quindi senza alcun collegamento funzionale con le attività *intra moenia* del Parlamento, essendo le menzionate affermazioni pronunciate dal convenuto durante le riunioni del proprio gruppo classificabili come *extra moenia* e venendo quindi a mancare uno dei due pilastri del nesso richiesto dalle menzionate pronunce della Consulta, secondo le quali il collegamento delle dichiarazioni esterne del parlamentare (*extra moenia*) con le attività meramente politiche non è sufficiente a radicare la prerogativa dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, occorrendo piuttosto a tal fine il collegamento con una attività “interna” alle Camere che possa assumere una connotazione strettamente parlamentare (*intra moenia*);



Verbale di prima udienza n. cronol. 26645/2023 del 27/09/2023
RG n. 32914/2021

considerato quindi che poiché le dichiarazioni *extra moenia* del convenuto non appaiono funzionalmente collegate a sua attività parlamentare *intra moenia*, ma piuttosto ad attività politica del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, l'eccezione di improcedibilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione spiegata dal convenuto e da ultimo ribadita nelle note del 26.9.2023, ad avviso del giudicante, non merita accoglimento ed occorre procedere alla trasmissione degli atti alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, legge n. 140/2003, al fine di ottenere dalla giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato la deliberazione sulla questione dell'applicabilità alla fattispecie dell'art. 68, primo comma, della Costituzione ovvero, in difetto, l'autorizzazione a procedere nei confronti del convenuto Gabriele Lanzi, peraltro ormai non più in carica dal 13.10.2022, nel giudizio intrapreso dall'attore Matteo Dall'Osso per risarcimento danni da asserita diffamazione, relativamente al quale il tentativo di bonario componimento ha avuto esito negativo;

P.Q.M.

dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, del presente provvedimento alla Presidenza del Senato della Repubblica al fine di **acquisire agli atti del procedimento, entro la data di udienza di seguito indicata, la deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato** relativa all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione alla fattispecie in esame;

fissa per esame della deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato relativa all'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 68 della Costituzione, nonché in caso di autorizzazione a procedere per ammissione delle prove **l'udienza del 21.02.2024, riservata all'esito la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni;**

visto l'art. 127 ter c.p.c. introdotto con decreto legislativo n. 149/2022 e considerato che l'udienza non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dal pubblico ministero, **ne dispone la sostituzione con il deposito di note scritte**, contenenti istanze e conclusioni delle parti;

dispone che **le note vengano depositate entro le ore 9.30 del 21.02.2024**, precisando che tale termine è perentorio e che il rispetto dell'orario è necessario per consentire l'acquisizione degli atti e il tempestivo svolgimento delle attività di udienza;

avvisa le parti che se nessuna di esse depositerà le note nel termine assegnato verrà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte ovvero verrà fissata udienza, e che in caso di mancato deposito nel nuovo termine o mancata comparizione all'udienza, la causa sarà cancellata dal ruolo e verrà dichiarata l'estinzione del processo.

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e per la sua trasmissione alla Presidenza del Senato della Repubblica al fine di acquisire agli atti del procedimento la deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato relativa all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione alla fattispecie in esame, **allegando alla richiesta copia della comunicazione in atti prot. n. 1207/S del 28.6.2023.**

Roma, 1.10.2023.

Il Giudice

Dott.ssa Damiana Colla

